

REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2002 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione ⁽³⁾, prevede che tale regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 2002, salvo per quanto riguarda i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità europea o legalmente importati nella Comunità europea e immessi in libera pratica prima del 1° agosto 2002.
- (2) Si è constatato che le imprese di condizionamento incontrano difficoltà nell'attuare i nuovi requisiti in materia di etichettatura, tenuto conto delle scorte attuali di etichette e della conservazione dei prodotti a base di olio d'oliva che possono restare sul mercato.
- (3) Alcuni produttori incontrano inoltre difficoltà nell'adattarsi rapidamente all'esigenza, prevista l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1019/2002, di presentare i prodotti in imballaggi di capacità ridotta, provvisti di un sistema di chiusura adeguato, e di etichettarli conformemente alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 di tale regolamento.

- (4) Allo scopo di accordare agli operatori un lasso di tempo sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni di imballaggio e di etichettatura, è opportuno prolungare il periodo di adattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002.
- (5) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1019/2002.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1019/2002, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002, fatta eccezione per gli articoli 2, 3, 5 e 6 che sono applicabili a decorrere dal 1° novembre 2003.

L'articolo 11 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica prima del 1° novembre 2003 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.